

Gazzetta ufficiale

C 323

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno

1o ottobre 2020

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 323/01	Comunicazione della Commissione, Orientamenti della Commissione sull'attuazione delle norme dell'UE concernenti la definizione e la prevenzione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali	1
2020/C 323/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9778 — TUI AG/RCCL/Hapag-Lloyd Cruises) ⁽¹⁾	7

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 323/03	Tassi di cambio dell'euro — 30 settembre 2020	8
---------------	---	---

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità de vigilanza EFTA

2020/C 323/04	Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni	9
2020/C 323/05	Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni	10
2020/C 323/06	Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni	11

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

ALTRI ATTI

Commissione europea

2020/C 323/07

Pubblicazione del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo 12

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Orientamenti della Commissione sull'attuazione delle norme dell'UE concernenti la definizione e la
prevenzione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali**

(2020/C 323/01)

1. Introduzione

L'UE ha elaborato un quadro politico completo e multidisciplinare mirante a contrastare il traffico di migranti, che comprende la stesura e l'attuazione del primo piano d'azione dell'UE (2015-2020) contro questa attività criminale ⁽¹⁾. Il suo obiettivo principale è smantellare il *modus operandi* delle organizzazioni criminali che mettono a rischio la vita dei migranti e minacciano la sicurezza delle nostre società, evitando però il rischio di criminalizzare coloro che danno assistenza umanitaria ai migranti in difficoltà. Questo obiettivo rimane una priorità politica fondamentale per l'UE.

Il «pacchetto sul favoreggiamento» ⁽²⁾ costituisce il quadro giuridico adottato dall'UE nel 2002 per definire il reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'UE e per stabilire le relative sanzioni penali.

Segnatamente, la direttiva 2002/90/CE — la direttiva sul favoreggiamento — fa obbligo agli Stati membri di adottare sanzioni appropriate nei confronti di chiunque, in violazione della legislazione, intenzionalmente aiuti un cittadino di paese terzo ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro, o aiuti, a scopo di lucro, un cittadino di paese terzo a soggiornare nel territorio di uno Stato membro.

Allo stesso tempo, nel definire il reato la direttiva dispone che ciascuno Stato membro può decidere di non adottare sanzioni riguardo ai comportamenti miranti a prestare assistenza umanitaria.

Nel 2017 la Commissione ha effettuato la prima valutazione globale («la valutazione») del pacchetto sul favoreggiamento ⁽³⁾. Prendendo atto delle preoccupazioni relative alla possibile criminalizzazione dell'assistenza umanitaria, la valutazione ha evidenziato in particolare la percepita mancanza di certezza del diritto e l'assenza di un'adeguata comunicazione tra le autorità e gli operatori sul campo. Benché all'epoca concludesse di non ritenere necessaria una revisione giuridica, la Commissione ha proposto un potenziamento dello scambio di conoscenze e di buone prassi fra i pubblici ministeri, le autorità di contrasto e la società civile al fine affrontare le conseguenze pratiche delle citate lacune.

⁽¹⁾ COM(2015) 285 final del 27.5.2015.

⁽²⁾ Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17) e decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio del 28 novembre 2002 relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1). Detti strumenti sono stati adottati insieme e sono comunemente denominati «pacchetto sul favoreggiamento».

⁽³⁾ REFIT Evaluation of the EU legal framework against facilitation of unauthorised entry, transit and residence: The Facilitators Package (Directive 2002/90/EC and Framework Decision 2002/946/JHA), SWD (2017) 117 final (Valutazione REFIT del quadro giuridico dell'UE contro il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali: il «pacchetto sul favoreggiamento») (direttiva 2002/90/CE e decisione quadro 2002/946/GAI) (SWD(2017) 117).

A seguito di tale valutazione, nel 2018 la Commissione ha avviato un processo di consultazione regolare con la società civile e le agenzie dell'UE, compresi l'Agenzia per i diritti fondamentali e Eurojust, per acquisire conoscenze ed elementi di prova che consentano di individuare le problematiche collegate all'interpretazione e all'applicazione della direttiva sul favoreggiamento. Nel luglio 2018 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato dell'assistenza umanitaria ⁽⁴⁾ che esortava la Commissione «*ad adottare orientamenti destinati agli Stati membri al fine di chiarire quali forme di favoreggiamento non dovrebbero essere configurate come reato, in modo da assicurare chiarezza e uniformità nell'attuazione dell'acquis attuale [...]*».

Dal 2018 questo processo di consultazione e vari scambi con i portatori di interessi hanno evidenziato un contesto sempre più difficile per le ONG e gli individui che forniscono assistenza ai migranti, anche nell'ambito di operazioni di ricerca e soccorso in mare. Le ultime ricerche discusse dalla Commissione con le ONG suggeriscono che, dal 2015, gli atti compiuti per scopi umanitari sono sempre più oggetto di sanzioni ⁽⁵⁾. I dati raccolti hanno confermato che le azioni giudiziarie e le indagini nei confronti di singoli individui per motivi connessi al reato di favoreggiamento sono aumentate nell'UE dal 2015. La ricerca ha registrato 60 indagini e azioni giudiziarie in dieci Stati membri tra il 2015 e il 2019, per lo più relative al favoreggiamento dell'ingresso, con un picco di casi nel 2018. I casi analizzati nell'ambito della ricerca riguardano principalmente volontari, difensori dei diritti umani, equipaggi di imbarcazioni coinvolte in operazioni di ricerca e soccorso in mare, ma anche comuni cittadini, familiari, giornalisti, sindaci e capi religiosi. Tuttavia, come sottolineato nella valutazione e nella risoluzione del Parlamento europeo, la mancanza di statistiche penali nazionali affidabili e comparabili rimane un problema, in particolare per quanto riguarda il favoreggiamento dei reati di migrazione irregolare ⁽⁶⁾.

Tenendo conto della risoluzione del Parlamento europeo e dei risultati del processo di consultazione, la Commissione ritiene che sia necessario formulare orientamenti sull'interpretazione della direttiva sul favoreggiamento al fine di chiarirne meglio l'ambito di applicazione. Resta inteso che i presenti orientamenti non pregiudicano la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che è competente per l'interpretazione autentica del diritto dell'UE.

2. Il quadro giuridico contro il traffico di migranti a livello internazionale ed europeo

2.1. Il quadro giuridico internazionale: il protocollo delle Nazioni Unite sul traffico di migranti

Il protocollo delle Nazioni Unite per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ⁽⁷⁾ («il protocollo») è stato adottato nel 2000 ed è entrato in vigore nel 2004. È stato il primo strumento internazionale ad introdurre una definizione comune del traffico di migranti. L'UE ha aderito al protocollo nel 2006 ⁽⁸⁾ e tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione dell'Irlanda, lo hanno ratificato.

L'articolo 3 del protocollo definisce il «traffico di migranti» come «*il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente*».

⁽⁴⁾ 2018/2769(RSP).

⁽⁵⁾ Lina Vosyliūtė & Carmine Conte, *Crackdown on NGOs and volunteers helping refugees and other migrants*, (La repressione delle ONG e dei volontari che assistono i rifugiati e altri migranti), *Research Social Platform on Migration and Asylum (ReSOMA)*, Rapporto di sintesi finale, giugno 2019, pag. 32. L'esercizio di monitoraggio è stato condotto dal Gruppo politiche migratorie attraverso il processo collaborativo e partecipativo di ReSOMA cui hanno partecipato esperti di ONG, ricercatori e altri portatori di interessi. L'esercizio si è basato sul monitoraggio dei casi già effettuato da *Open Democracy* e dall'*Institute of Race Relations* e sullo studio aggiornato del 2018 del Centro per gli studi politici europei sulla direttiva sul favoreggiamento. Il progetto ReSOMA è stato finanziato attraverso il programma di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» dell'UE.

⁽⁶⁾ A seguito della valutazione, Eurostat ha raccolto dagli Stati membri dati sui reati di traffico di migranti nell'ambito di una raccolta pilota per gli anni di riferimento 2015, 2016 e 2017, mentre la rilevazione dei dati per l'anno di riferimento 2018 è stata inclusa nel questionario annuale inviato da Eurostat per raccogliere statistiche sulla criminalità provenienti dagli Stati membri.

⁽⁷⁾ https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf

⁽⁸⁾ Si vedano: i) decisione 2006/616/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 179 e 181 A del trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 262 del 22.9.2006, pag. 24); e ii) decisione 2006/617/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 262 del 22.9.2006, pag. 34).

Nel suo documento del 2017 sulla nozione di «vantaggio finanziario o materiale» nel protocollo per combattere il traffico di migranti ⁽⁹⁾, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) descrive tale vantaggio finanziario o materiale come la finalità stessa del traffico di migranti, ossia «la motivazione che sta dietro al crescente coinvolgimento di gruppi criminali organizzati in comportamenti che spesso mettono in grave pericolo la vita di migranti vulnerabili». L'UNODC osserva che i «vantaggi finanziari o materiali associati al traffico di migranti alimentano un commercio che trasforma le sofferenze e la resilienza umane di fronte alle ingiustizie della vita in profitti enormi per i criminali privi di scrupoli» ⁽¹⁰⁾. Il documento dell'UNODC descrive anche il «fenomeno del favoreggiamento dell'ingresso illegale senza scopo di lucro» come «un atto che esula dall'ambito di applicazione del protocollo» ⁽¹¹⁾.

L'UNODC conclude che, anche se «il protocollo non impedisce agli Stati di introdurre fattispecie di reato al di fuori del suo ambito di applicazione — ad esempio il favoreggiamento dell'ingresso o del soggiorno illegali», esso «non intende né può essere utilizzato come base giuridica per perseguire chi agisce per motivi umanitari» ⁽¹²⁾. Ricorda che la Guida legislativa per l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e dei relativi protocolli ⁽¹³⁾ «approfondisce questo tema, affermando che il riferimento al «vantaggio finanziario o materiale» era infatti inteso ad escludere i gruppi che agiscono con motivazioni puramente politiche o sociali». Su tale base, l'UNODC esorta i paesi «a includere salvaguardie per garantire che le organizzazioni di ispirazione religiosa, la società civile e i singoli individui che agiscono senza lo scopo di ottenere un vantaggio finanziario o materiale siano esclusi dall'applicazione dei reati di traffico di migranti, assicurando però che tale esclusione non possa essere utilizzata come scappatoia per sfuggire alla giustizia» ⁽¹⁴⁾.

2.2. Il quadro giuridico dell'Unione: il pacchetto sul favoreggiamento

Il traffico di migranti comporta sempre più spesso gravi violazioni dei diritti umani e perdite di vite umane, in particolare quando avviene per via marittima ⁽¹⁵⁾. Il favoreggiamento della migrazione irregolare assume varie forme, quali:

- trasportare materialmente o gestire il trasporto di persone che non hanno diritto di entrare o transitare in un paese di cui non hanno la cittadinanza;
- fabbricare e/o fornire documenti falsi;
- procurare matrimoni di convenienza.

Tali attività sono svolte da reti o da singoli individui appartenenti alla criminalità organizzata ricavandone considerevoli profitti. Inoltre, il crescente numero di migranti irregolari diretti verso l'UE alimenta la domanda non solo di attività di favoreggiamento dell'ingresso nell'UE, ma anche di quelle connesse al soggiorno irregolare. Il favoreggiamento dell'ingresso irregolare, del transito e (se perpetrato a scopo di lucro) del soggiorno è sanzionato nell'ambito del pacchetto sul favoreggiamento.

L'obiettivo generale del pacchetto sul favoreggiamento è contribuire a contrastare sia la migrazione irregolare, sanzionando il favoreggiamento in relazione all'attraversamento illegale delle frontiere, sia le reti della criminalità organizzata che mettono in pericolo la vita dei migranti. A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva sul favoreggiamento, deve essere sanzionato chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato membro a entrare, transitare o (se l'aiuto è perpetrato a scopo di lucro) soggiornare nell'UE in violazione della legislazione in materia di immigrazione.

⁽⁹⁾ https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/UNODC_Issue_Paper_The_Profit_Element_in_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol.pdf

⁽¹⁰⁾ Prefazione iii.

⁽¹¹⁾ Si veda nota 9.

⁽¹²⁾ Si veda nota 9, pag. 14, l'UNODC ricorda inoltre che, «secondo i Travaux Préparatoires, era intenzione degli estensori escludere le attività di coloro che forniscono sostegno ai migranti per motivi umanitari o sulla base di stretti legami familiari. Ai sensi della nota interpretativa allegata alla disposizione pertinente, «il protocollo non ha inteso configurare come reato le attività dei familiari o dei gruppi di sostegno quali le organizzazioni religiose o non governative».

⁽¹³⁾ UNODC, Guida legislativa per l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e dei relativi protocolli, UN Sales n. E.05.V.2 (2004), pag. 13, punto 26.

⁽¹⁴⁾ Si veda nota 13 a pag. 71.

⁽¹⁵⁾ Valutazione REFIT del quadro giuridico dell'UE contro il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, op.cit., pag. 4.

Come specificato nella valutazione, il protocollo e il pacchetto sul favoreggiamento rimangono coerenti tra loro, nonostante alcune differenze ⁽¹⁶⁾. La valutazione ricorda che «in quanto parti del protocollo, sia l'UE che i suoi Stati membri sono tenuti ad applicarlo anche quando adottano o attuano la legislazione che rientra nel suo ambito di applicazione» e che «il protocollo ha rafforzato la posizione dell'UE in materia di lotta al traffico di migranti come forma di criminalità organizzata».

Il reato di favoreggiamento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva sul favoreggiamento è in effetti più ampio rispetto al protocollo, nella misura in cui il reato di favoreggiamento dell'ingresso o del transito irregolari non è collegato al vantaggio finanziario. Lo scopo di lucro - assieme alla perpetrazione da parte di un'organizzazione criminale o al fatto che il reato mette in pericolo la vita delle persone che ne sono vittime - è elencato tra le circostanze aggravanti indicate all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/946/GAI.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva prevede la possibilità di derogare all'applicazione di sanzioni al favoreggiamento dell'ingresso e del transito illegali se commesso per prestare assistenza umanitaria. A norma di tale disposizione: «Ciascuno Stato membro può decidere di non adottare sanzioni riguardo ai comportamenti di cui al paragrafo 1, lettera a), applicando la legislazione e la prassi nazionali nei casi in cui essi abbiano lo scopo di prestare assistenza umanitaria alla persona interessata».

A prescindere dai riferimenti alle disposizioni generali di diritto penale, come quelle relative ad atti che si sono resi necessari per scongiurare una situazione di pericolo ⁽¹⁷⁾, soltanto otto Stati membri prevedono nella legislazione nazionale la prestazione di qualche forma di assistenza umanitaria come causa di non punibilità relativa al reato di favoreggiamento dell'ingresso e/o del transito illegale ⁽¹⁸⁾. Dall'esame della legislazione di questi Stati membri emerge una varietà di interpretazioni nazionali della direttiva, ognuna delle quali tiene conto del rispettivo contesto giuridico nazionale.

Il Belgio e la Spagna hanno adottato quasi alla lettera il testo della direttiva sull'inclusione dell'assistenza umanitaria come motivo per non adottare sanzioni, mentre altri Stati membri hanno utilizzato formulazioni diverse.

La Croazia prevede esplicitamente deroghe per:

- il favoreggiamento dell'ingresso (salvare vite umane, prestare assistenza medica d'urgenza e assistenza umanitaria conformemente alle norme in materia) e
- il favoreggiamento del soggiorno (motivi umanitari, senza l'intenzione di prevenire o posporre le misure adottate per eseguire il rimpatrio).

In Grecia i capitani e i comandanti di navi e aerei, così come i conducenti di qualsiasi altro mezzo di trasporto, non sono soggetti a sanzioni per aver prestato assistenza soccorrendo persone in mare o trasportando persone che necessitano di protezione internazionale in conformità del diritto internazionale.

L'Italia ha adottato una disposizione specifica che richiama l'articolo 54 del codice penale italiano, con una clausola generale in virtù della quale non costituiscono reato:

- le azioni svolte per necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave e
- le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti di stranieri presenti nel territorio italiano.

La Finlandia tiene conto dei motivi umanitari o dei motivi legati alle relazioni familiari strette, nonché delle circostanze relative alla sicurezza dello straniero nel suo paese di origine o di residenza permanente.

In Francia, in seguito a una sentenza del Consiglio costituzionale ⁽¹⁹⁾ e di una conseguente modifica delle disposizioni vigenti, sono stati esentati dalle sanzioni per favoreggiamento del transito e del soggiorno, ma non per il favoreggiamento dell'ingresso, i familiari e chiunque fornisca consulenza legale, linguistica o sociale, o qualsiasi tipo di assistenza a fini esclusivamente umanitari.

⁽¹⁶⁾ Si veda nota 15 a pag. 31.

⁽¹⁷⁾ Si veda lo studio di FRA sulla criminalizzazione dei migranti in situazione irregolare e delle persone che prestano loro assistenza (*Criminalisation of migrants in an irregular situation and of persons engaging with them*), 2014, pag. 10.

⁽¹⁸⁾ Si veda la valutazione di Belgio, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Italia e Malta in REFIT Evaluation of the EU legal framework against facilitation of unauthorised entry, transit and residence cit., pag. 15, l'articolo L. 622-4 del Codice francese dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri, modificato dalla legge n. 2018-778 del 10 settembre 2018, e l'articolo 43, par. 2, punto 2, della legge croata sugli stranieri adottata nel 2017.

⁽¹⁹⁾ Nella decisione n. 2018-717/718 QPC del 6 luglio 2018, il Consiglio costituzionale francese ha stabilito che la possibilità di aiutare una persona a fini umanitari, a prescindere dal suo status giuridico, deriva dal principio costituzionale della fraternità. Ha inoltre stabilito che la disposizione nazionale di non punibilità relativa ad alcuni comportamenti può essere interpretata soltanto nel senso che si applica anche a ogni altro tipo di assistenza prestata a fini umanitari. Tuttavia, non ha esteso la sentenza al favoreggiamento dell'ingresso, che comporta necessariamente una situazione illecita, al contrario del favoreggiamento del transito.

A Malta è possibile non avviare un procedimento nei confronti di chi aiuti una persona che versa in una situazione di pericolo immediato a sbarcare e/o transitare sul territorio nazionale, purché tale atto sia stato compiuto per fornire assistenza umanitaria ⁽²⁰⁾.

La facoltà di valutare, alla luce delle circostanze, se un atto possa beneficiare di una deroga prevista dal diritto nazionale spetta alle autorità giudiziarie, che devono trovare il giusto equilibrio tra i diversi interessi e valori in gioco ⁽²¹⁾.

3. Ambito di applicazione dell'articolo 1 della direttiva sul favoreggiamento

Alla luce dello spirito e dell'obiettivo generali della direttiva sul favoreggiamento, è chiaro che essa non può essere interpretata nel senso di consentire la criminalizzazione di attività umanitarie obbligatorie per legge, quali le operazioni di ricerca e soccorso in mare, indipendentemente dalle modalità di applicazione della direttiva stessa negli ordinamenti nazionali.

In virtù del diritto internazionale del mare, gli Stati hanno l'obbligo di imporre ai comandanti delle navi battenti la loro bandiera, nella misura in cui possono farlo senza grave pericolo per la nave, l'equipaggio o i passeggeri, di prestare assistenza alle persone e alle imbarcazioni in pericolo in mare. Questo principio è sancito

- dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ⁽²²⁾,
- dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) ⁽²³⁾ e
- dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (SAR) ⁽²⁴⁾.

La disciplina giuridica applicabile comprende anche altri trattati relativi al traffico marittimo e risoluzioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ⁽²⁵⁾.

Inoltre, il dovere per i paesi di imporre ai comandanti delle navi l'obbligo di assistere qualsiasi persona, imbarcazione o aereo in pericolo in mare è riconosciuto come principio del diritto internazionale consuetudinario ed è pertanto vincolante per tutti i paesi.

Quando intervengono in operazioni di ricerca e soccorso, tutti gli attori coinvolti devono rispettare le istruzioni dell'autorità di coordinamento, conformemente ai principi generali e alle norme applicabili del diritto internazionale marittimo e dei diritti umani. La criminalizzazione delle organizzazioni non governative o di altri attori non statali che svolgono operazioni di ricerca e soccorso nel rispetto del quadro normativo applicabile costituisce pertanto una violazione del diritto internazionale e di conseguenza non è permessa dal diritto dell'UE.

⁽²⁰⁾ REFIT Evaluation of the EU legal framework against facilitation of unauthorised entry, transit and residence cit., pag. 14-15.

⁽²¹⁾ Sulla necessità di trovare il giusto equilibrio tra la necessità di tutelare l'ordine pubblico e di prevenire i reati, da un lato, e di tenere conto della finalità umanitaria dell'atto, dall'altro, si veda, ad esempio, con riferimento all'articolo L. 622-4 del Codice francese dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri, e all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 10 novembre 2011, ric. n. 29681/08, *Mallah c. Francia*.

⁽²²⁾ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0623\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0623(01)&from=IT)

⁽²³⁾ [http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-\(SOLAS\),-1974.aspx](http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx)

A norma della Convenzione SOLAS (capitolo V - Sicurezza della navigazione), il comandante di una nave che riceve un segnale, da qualsiasi provenienza, indicante che qualcuno si trova in pericolo in mare, e che è in grado di dare assistenza, è obbligato a recarsi a tutta velocità al soccorso di tali persone. Questo obbligo di prestare assistenza si applica a prescindere dalla cittadinanza o dallo status giuridico delle persone in pericolo e dalle circostanze in cui si trovano. Se la nave che riceve il segnale di pericolo non può dare assistenza o, nelle circostanze speciali in cui si trova, giudica non ragionevole né necessario farlo, il comandante deve riportare nel giornale di bordo le ragioni che lo hanno indotto a non recarsi a soccorrere le persone in pericolo e, tenendo conto della raccomandazione dell'Organizzazione, deve informare il pertinente servizio di ricerca e soccorso. La Convenzione obbliga i governi contraenti a coordinarsi e cooperare per aiutare il comandante a far sbarcare le persone soccorse in mare in un posto sicuro. Vieta inoltre al proprietario, all'impresa che gestisce la nave e a chiunque altro di impedire al comandante della nave di adottare o eseguire qualsiasi decisione che, secondo il suo giudizio professionale, sia necessaria per la sicurezza delle vite umane in mare.

⁽²⁴⁾ [http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-\(SAR\).aspx](http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-(SAR).aspx)

La Convenzione SAR (nell'allegato) obbliga le parti ad aiutare il comandante a sbarcare le persone soccorse in mare in un posto sicuro e impone ai centri di coordinamento dei soccorsi di predisporre procedure operative adeguate per avviare il processo di individuazione dei luoghi più adatti a sbarcarvi le persone trovate in condizioni di pericolo in mare.

⁽²⁵⁾ Il Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO ha adottato, in occasione della 78ª sessione (MSC 78, nel 2004), importanti modifiche del capitolo V della Convenzione SOLAS e dei capitoli 2, 3 e 4 dell'allegato della Convenzione SAR. Tali modifiche sono entrate in vigore il 1º luglio 2006. Al contempo l'MSC ha adottato una serie di linee guida operative. Lo scopo delle modifiche e delle attuali linee guida è contribuire a far sì che le persone in pericolo siano aiutate, minimizzando al contempo i disagi per le navi che le assistono e assicurando la costante integrità dei servizi di ricerca e soccorso.

In conclusione, l'articolo 1 della direttiva sul favoreggiamento, quando qualifica come reato il favoreggiamento dell'ingresso e del transito illegali, lasciando agli Stati membri la facoltà di non adottare sanzioni nei casi in cui i comportamenti in questione abbiano lo scopo di prestare assistenza umanitaria, non si riferisce all'assistenza umanitaria obbligatoria per legge, in quanto essa non può essere qualificata come reato.

4. Orientamenti

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'articolo 1 della direttiva sul favoreggiamento dev'essere interpretato come segue:

- i) l'assistenza umanitaria obbligatoria per legge non può e non deve essere qualificata come reato;
- ii) in particolare, la criminalizzazione delle organizzazioni non governative o di altri attori non statali che svolgono operazioni di ricerca e soccorso nel rispetto del quadro normativo applicabile costituisce una violazione del diritto internazionale e di conseguenza non è permessa dal diritto dell'UE;
- iii) l'eventuale valutazione della questione se un comportamento rientri nella nozione di «assistenza umanitaria» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva — nozione che non può essere interpretata nel senso di consentire la criminalizzazione di un comportamento obbligatorio per legge - dev'essere condotta caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche.

5. Raccomandazione politica

Le ONG e le persone che prestano ai migranti assistenza umanitaria nell'UE hanno espresso negli ultimi anni preoccupazioni crescenti ⁽²⁶⁾. Secondo quanto riferito, le operazioni di soccorso in mare e il sostegno fornito ai migranti in movimento, sia alle frontiere che all'interno del territorio di uno Stato membro, sarebbero effettuati in un contesto di tensione con le autorità nazionali o locali poiché i soccorritori e i volontari temono di essere oggetto di indebite pressioni e sanzioni amministrative ⁽²⁷⁾.

Nella sua risoluzione sulla questione ⁽²⁸⁾, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri «a recepire la deroga per motivi di assistenza umanitaria prevista dalla direttiva sul favoreggiamento».

Nella consapevolezza che il diritto dell'UE non intende configurare come reato l'assistenza umanitaria, la Commissione ha fatto il punto della situazione verificata dalla valutazione del pacchetto sul favoreggiamento. Alla luce di quanto precede, la Commissione invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a ricorrere alla possibilità prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sul favoreggiamento, che permette loro di distinguere tra le attività condotte per prestare assistenza umanitaria e quelle volte a favorire l'ingresso o il transito illegali, e consente di non configurare le prime come reato.

⁽²⁶⁾ Si vedano in particolare: i) lo studio tematico svolto per conto del Consiglio di esperti sul diritto delle ONG della Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative del Consiglio d'Europa, *Using criminal law to limiting the work of NGO support refugees and other migrants in Council Member States* (Utilizzare il diritto penale per limitare il lavoro delle ONG che sostengono i rifugiati e altri migranti negli Stati membri del Consiglio d'Europa), dicembre 2019; ii) Lina Vosyliūtė & Carmine Conte, *Crackdown on NGOs and volunteers helping refugees and other migrants* («La repressione delle ONG e dei volontari che assistono i rifugiati e altri migranti»), ReSOMA, cit.; iii) Sergio Carrera, Lina Vosyliūtė, Stephanie Smialowski, Jennifer Allsopp, Gabriella Sanchez, *Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants* (Adatto allo scopo? La direttiva sul favoreggiamento e la criminalizzazione dell'assistenza umanitaria ai migranti irregolari), aggiornamento dello studio per la Commissione per le petizioni del Parlamento europeo (PETI), Parlamento europeo, dicembre 2018; iv) Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), *Fundamental rights considerations: NGO ships involved in search and rescue in the Mediterranean and criminal investigations* (Considerazioni in materia di diritti umani: le navi delle ONG che partecipano alla ricerca e al soccorso nel Mediterraneo e le indagini penali), ottobre 2018; v) FRA, *NGO ships involved in search and rescue in the Mediterranean and criminal investigations*, aggiornamento al 2019, giugno 2019; vi) Amnesty International, *Punishing Compassion. Solidarity on trial in fortress Europe* (Punire la compassione. Processo alla solidarietà nella fortezza Europa), marzo 2020.

⁽²⁷⁾ REFIT Evaluation of the EU legal framework against facilitation of unauthorised entry, transit and residence cit.

⁽²⁸⁾ 2018/2769(RSP), cit.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9778 — TUI AG/RCCL/Hapag-Lloyd Cruises)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2020/C 323/02)

Il 24 giugno 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32020M9778. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

30 settembre 2020

(2020/C 323/03)

1 euro =

Moneta			Moneta		
Tasso di cambio			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1708	CAD	dollari canadesi	1,5676
JPY	yen giapponesi	123,76	HKD	dollari di Hong Kong	9,0742
DKK	corone danesi	7,4462	NZD	dollari neozelandesi	1,7799
GBP	sterline inglesi	0,91235	SGD	dollari di Singapore	1,6035
SEK	corone svedesi	10,5713	KRW	won sudcoreani	1 368,51
CHF	franchi svizzeri	1,0804	ZAR	rand sudafricani	19,7092
ISK	corone islandesi	162,20	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9720
NOK	corone norvegesi	11,1008	HRK	kuna croata	7,5565
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 497,84
CZK	corone ceche	27,233	MYR	ringgit malese	4,8653
HUF	fiorini ungheresi	365,53	PHP	peso filippino	56,774
PLN	zloty polacchi	4,5462	RUB	rublo russo	91,7763
RON	leu rumeni	4,8725	THB	baht thailandese	37,079
TRY	lire turche	9,0990	BRL	real brasiliano	6,6308
AUD	dollari australiani	1,6438	MXN	peso messicano	26,1848
			INR	rupia indiana	86,2990

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DE VIGILANZA EFTA

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2020/C 323/04)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione	25 giugno 2020
Numero del caso	85 254
Numero della decisione	064/20/COL
Stato EFTA	Norvegia
Regione	Tutte
Titolo (e/o nome del beneficiario)	COVID-19 - Modifiche del regime fiscale che disciplina le opzioni su azioni per i dipendenti
Base giuridica	Legge norvegese sull'imposizione fiscale, articoli 5-14
Tipo di misura	Regime di aiuto
Obiettivo	Aiuti alle piccole e micro imprese
Forma di aiuto	Esenzione fiscale
Bilancio	370 milioni di NOK all'anno (dotazione di bilancio totale del regime modificato)
Durata	2020 - 2029
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Ministero delle Finanze PO Box 8008 Dep 0030 Oslo Norvegia

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA: <http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>.

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2020/C 323/05)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione	26 giugno 2020
Numero dell'aiuto	85 318
Numero della decisione	065/20/COL
Stato EFTA	Norvegia
Regione	Intero territorio della Norvegia
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Modifica e proroga del regime di sovvenzioni per le imprese che subiscono ingenti perdite di fatturato connesse alla COVID-19
Base giuridica	Legge su un regime temporaneo di sovvenzioni per le imprese che subiscono ingenti perdite di fatturato
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Compensare i danni arrecati alle imprese dalla pandemia di COVID-19 per tutelare l'occupazione e garantire una rapida ripresa dell'economia dopo la crisi
Forma dell'aiuto	Sovvenzioni
Bilancio	30 miliardi di NOK (stima)
Intensità	100 %
Durata	Il regime prolungato si applica alle perdite subite tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020
Settori economici	Tutti i settori tranne le imprese che operano nell'estrazione e produzione di petrolio, le imprese che operano nella produzione, trasmissione, distribuzione e commercializzazione dell'energia, gli enti finanziari, gli asili privati e le compagnie aeree
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Amministrazione fiscale norvegese Postboks 9200 Grønland 0134 Oslo NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA: <http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>.

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2020/C 323/06)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione	26 giugno 2020
Numero dell'aiuto	85 291
Numero della decisione	066/20/COL
Stato EFTA	Norvegia
Titolo	Proroga al 2021 del regime di sovvenzioni per la produzione di notiziari e programmi di attualità
Base giuridica	Regolamento n. 332 del 25 marzo 2014 sulle sovvenzioni per la produzione di notiziari e programmi di attualità
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Diversità e pluralità dei media
Forma dell'aiuto	Sovvenzioni
Bilancio	370 milioni di NOK
Durata	1.1.2021 - 31.12.2021
Settore economico	Media
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Autorità norvegese per le comunicazioni Nygata 4 N-1607 Fredrikstad NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA: <http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>.

V

(Avvisi)

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo

(2020/C 323/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ entro due mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

« PONIKVE »

PDO-HR-02087

Data di presentazione della domanda: 3.8.2015

1. Nome da registrare

Ponikve

2. Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

15. Vino ottenuto da uve appassite

4. Descrizione del vino (dei vini)*Vino - vino bianco*

Vini ottenuti dai vitigni Rukatac e Pošip bijeli, dall'aspetto cristallino, colore dal giallo verdolino al giallo, con titolo alcolico da moderatamente alto a elevato, estratto elevato, basso grado di acidità, gusto corposo ed equilibrato e tipico aroma fruttato.

Il tenore massimo consentito di anidride solforosa è di 200 mg/L per i vini con residuo zuccherino massimo di 5 g/L e di 250 mg/L per i vini con residuo zuccherino superiore a 5 g/L.

Le altre proprietà analitiche sono conformi alle definizioni pertinenti di cui ai regolamenti dell'UE e al diritto croato.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	12
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	18
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	250

Vino - vino rosato

Questi vini sono ottenuti dal vitigno Plavac mali crni e sono di colore da moderatamente rosato a rosa intenso. Il profumo è dominato da note fruttate che ricordano gli agrumi e la rosa canina, e da note di minerali ed erbe aromatiche. Sono vini dal gusto corposo, armonico e fruttato.

Il tenore massimo consentito di anidride solforosa è di 200 mg/L per i vini con residuo zuccherino massimo di 5 g/L e di 250 mg/L per i vini con residuo zuccherino superiore a 5 g/L.

Le altre proprietà analitiche sono conformi alle definizioni pertinenti di cui ai regolamenti dell'UE e al diritto croato.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	12
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	18
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	250

Vino - vino rosso

Questi vini sono ottenuti dal vitigno Plavac mali crni. I vini giovani sono di colore rosso scuro con marcati riflessi violacei. Con l'invecchiamento, assumono un colore rosso rubino scuro con sfumature di rosso e granato carico nei vini più vecchi. Sono caratterizzati da un profumo complesso con note di frutti a polpa scura (ciliegie, amarene, prugne) e sentori di erbe aromatiche. Sapore: corposo, stratificato, con tenore alcolico da moderatamente alto a elevato, un livello di estratto molto elevato, note tanniche pronunciate, da liscio ad altamente astringente.

Il tenore massimo consentito di anidride solforosa è di 150 mg/L per i vini con residuo zuccherino massimo di 5 g/L e di 200 mg/L per i vini con residuo zuccherino superiore a 5 g/L.

Le altre proprietà analitiche sono conformi alle definizioni pertinenti di cui ai regolamenti dell'UE e al diritto croato.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	13
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	20
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	200

Vino ottenuto da uve appassite

Questi vini possono essere bianchi o rossi. Hanno tonalità più intense di giallo (o da nero a ramato scuro), un elevato tenore alcolico e un profumo estremamente complesso di uve stramature e frutti di bosco. Hanno un sapore corposo e fruttato.

Il tenore massimo consentito di anidride solforosa è di 200 mg/L per i vini con residuo zuccherino massimo di 50 g/L e di 300 g/L per i vini con residuo zuccherino superiore a 50 g/L. Le altre proprietà analitiche sono conformi alle definizioni pertinenti di cui ai regolamenti dell'UE e al diritto croato.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	9
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	30
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	300

5. Pratiche di vinificazione*a. Pratiche enologiche essenziali*

Allevamento della vite

Pratica colturale

In tutta la regione della DOP «Ponikve» le viti sono allevate unicamente con la tecnica ad alberello, senza sostegno.

Cura del vigneto

Pratica colturale

L'uva viene raccolta manualmente e posta in cassette.

Vino

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Il vino non può essere né fortificato o edulcorato, né acidificato o disacidificato.

Vino ottenuto da uve appassite

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Le uve utilizzate per la produzione di questo tipo di vino sono ottenute mediante appassimento naturale al sole, sulle viti oppure raccogliendole e disponendole su muretti a secco o mucchi di pietre, in granai, su graticci di canne o in casse di legno, a temperatura ambiente. Le uve impiegate devono raggiungere almeno i 130 ° della scala Oechsle senza limite massimo.

b. Rese massime

11 000 chilogrammi di uve per ettaro

6. Zona geografica delimitata

La denominazione di origine protetta «Ponikve» si riferisce al sito vinicolo di Ponikve, situato nel comune catastale di Boljenovići sulla penisola di Pelješac, nelle vicinanze della città di Ston. Il sito si trova all'interno della zona vinicola di Pelješac nella sottoregione Srednja i Južna Dalmacija [Dalmazia centrale e meridionale]. La zona della DOP «Ponikve» si estende dalla baia di Prapratno a sud-est fino alla località di Sparagovići a nord-ovest. Il sito di Ponikve è delimitato a nord dal Monte Ilija, che ne definisce il confine naturale, e a sud dalla strada D414 Ston–Orebić.

7. Varietà principale/i di uve da vino

Maraština - Rukatac, Maraškin, Mareština, Krizol, Višana, Malvasia del Chianti, Malvasia lunga, Pavlos

Plavac mali crni - Plavac mali, Plavac veliki, Crljenak mali, Crljenac, Pagadebit crni, Zelenka

Pošip bijeli - Pošip, Pošipak, Pošipica

8. Descrizione del legame/dei legami

Fattori naturali

Suolo, rilievo, clima

La zona della DOP «Ponikve» è caratterizzata da inverni miti e umidi e da estati calde e secche, tipici del clima mediterraneo. L'orografia caratterizzata da rilievi accidentati e pendii scoscesi impedisce il ristagno dell'aria umida e la formazione di gelate, mentre la catena montuosa (Monte Ilija) che si estende sul versante nord ostacola il passaggio diretto dei venti freddi settentrionali. La temperatura media annua è di circa 16 °C mentre la temperatura minima dell'aria è di diversi gradi sotto lo zero. La temperatura più bassa è stata registrata nel febbraio 1985 (-5,8 °C) e la più alta nell'agosto 2000 (36,7 °C). La vicinanza del mare mitiga le variazioni di temperatura. Le precipitazioni sono di circa 1 050 mm all'anno (dati trentennali relativi alla città di Dubrovnik). Le precipitazioni sono più abbondanti in autunno e in inverno e scarse in estate. Predominano due venti: i) lo scirocco, o «Jugo», caldo e umido, e ii) la bora, un vento freddo molto forte proveniente dal nord. In questa zona la brezza costante contribuisce alla bassa umidità dell'aria attorno alle foglie e ai grappoli d'uva, riducendo così la diffusione di malattie fungine.

La zona della DOP «Ponikve» è situata in una regione montuosa e collinare, caratterizzata da valli relativamente piccole e strette e depressioni di tipo polje. I rilievi sono tipicamente carsici. I vigneti sono situati principalmente su pendii con vari gradi di pendenza ed esposizione al sole. La specificità del suolo della zona della DOP «Ponikve» è data dalla presenza di calcare dolomitico o calcite magnesiaci, che costituiscono il substrato di base e in alcuni punti è composto anche da comune calcare. Tali substrati hanno dato origine a vari tipi di suolo, che tuttavia è prevalentemente leggero, sabbioso e permeabile, con caratteristiche fisiche molto favorevoli alla coltivazione della vite. La concentrazione di carbonato è molto elevata in alcuni punti. Il terreno è stato adattato alla viticoltura mediante la realizzazione di terrazze: per questo motivo è definito terrazzamento antropogenico. Il suolo di terra rossa o bruna di questa zona si differenzia dai tipici suoli di terra rossa per il tenore in sabbia relativamente elevato (circa il 10 %) e per il tenore in particelle di argilla leggermente inferiore. La sua capacità idrica è moderata, ma grazie alla risalita di umidità nel suolo e alla lavorazione superficiale è possibile mantenere un certo livello di umidità per mitigare lo stress idrico durante i mesi di siccità. Nella fase iniziale di sviluppo, il suolo in alcuni punti è poco profondo con una percentuale di substrato roccioso che può essere piuttosto elevata (circa il 10-40 %). Il suolo di più antica formazione è più sviluppato e profondo, è principalmente franco e sabbioso-argilloso con una maggiore capacità di ritenzione idrica e quindi è più resistente alla siccità rispetto al suolo più giovane. La sua composizione minerale presenta un tenore in magnesio e calcio leggermente superiore. L'alto livello di potassio è un fattore importante per garantire una bassa acidità totale dell'uva.

Fattori umani

Terrazze e muretti a secco

Nella zona della DOP «Ponikve» l'impianto della maggior parte dei vigneti è avvenuto grazie alla sistemazione a terrazze di pendii scoscesi, riducendo quindi l'impatto dell'erosione del suolo. In questa zona l'unico obiettivo di tale sistemazione è diminuire la pendenza del terreno per facilitare la lavorazione del vigneto e soprattutto contrastare l'erosione del suolo. I vigneti terrazzati sono composti da diverse piccole aree terrazzate di varie dimensioni, configurazioni e pendenze. Le terrazze sono realizzate mediante la costruzione di muretti in pietra a secco, che possono avere larghezze e altezze diverse a seconda della quantità di pietre presente nel terreno. Nella zona della DOP «Ponikve», grazie all'impianto dei vigneti, il suolo è liberato dalle pietre, si ottiene una quantità di suolo sufficiente per la coltura futura e la pietra diventa un materiale da costruzione molto pregiato che non è mai superfluo.

Nella zona della DOP «Ponikve» vi sono inoltre vigneti delimitati da muretti a secco che sembrano terrazzati, ma poiché sono impiantati in aree pianeggianti, i muretti a secco sono utilizzati unicamente per delimitare il vigneto o ammassare le pietre in eccesso. Oltre ad avere un'architettura specifica, i muretti a secco costituiscono anche un habitat particolare per molte piante e animali tipici del Mediterraneo.

Nella zona della DOP «Ponikve», i vigneti non sono irrigati perché resistono molto bene ai periodi di siccità grazie alla specifica struttura del suolo. La meccanizzazione è impiegata nella fase iniziale di sgombero e preparazione del terreno per l'impianto dei vigneti, ma successivamente i muretti a secco vengono costruiti manualmente in modo tradizionale, senza l'uso di cemento. I vigneti terrazzati della zona della DOP «Ponikve» costituiscono un patrimonio paesaggistico peculiare che si pensa risalga all'epoca romana (XI secolo). Rappresentano un ottimo esempio di interazione tra uomo e ambiente allo scopo di produrre un vino rinomato, di alta qualità e di utilizzare e proteggere al meglio il territorio per la produzione di uva. Per tutti i giovani vigneti di questa zona si rispetta il modello di viticoltura su terrazzamenti o in vigneti delimitati da muretti a secco. Per tale ragione i produttori della zona della DOP «Ponikve» auspicano che anche i futuri vigneti di questa zona siano conformi a questo metodo di viticoltura, innanzitutto per preservare il paesaggio caratterizzato da terrazzamenti di terreni in pendenza o pianeggianti, ma anche per evitare il consolidamento di vasti vigneti con un livello elevato di meccanizzazione.

Tutti i vigneti della zona della DOP «Ponikve» sono realizzati tramite la creazione di terrazzamenti o delimitandoli con muretti a secco. Ciò garantisce una superficie coltivabile a vite e riduce l'impatto dell'erosione del suolo. Nella zona della DOP «Ponikve», i vigneti non sono irrigati perché resistono molto bene ai periodi di siccità grazie alla specifica struttura del suolo.

La costruzione di terrazzamenti su pendii scoscesi e di muretti a secco su terreni pianeggianti costituisce un ottimo esempio di interazione tra l'uomo e l'ambiente allo scopo di produrre vini di alta qualità e di utilizzare e proteggere al meglio il territorio per la produzione di uva, ma soprattutto allo scopo di preservare il paesaggio con i suoi inconfondibili «merletti di pietre», e di evitare il consolidamento di vasti vigneti con un livello elevato di meccanizzazione.

L'orografia caratterizzata da rilievi accidentati e pendii scoscesi impedisce il ristagno dell'aria umida e la formazione di gelate, mentre la catena montuosa (Monte Ilija) che si estende sul versante nord, ostacola il passaggio diretto dei venti freddi settentrionali. In questa zona la brezza costante contribuisce alla bassa umidità dell'aria attorno alle foglie e ai grappoli d'uva, riducendo così la diffusione di malattie fungine.

Varietà di uve da vino

Nella zona della DOP «Ponikve» si producono principalmente vini rossi del vitigno Plavac mali crni, oltre a una piccola quantità di vini bianchi dei vitigni Maraština e Pošip bijeli. In termini economici, il vitigno a bacca nera Plavac mali crni è il più importante della Croazia, nato dalla fecondazione spontanea delle varietà di uve autoctone Crljenak kaštelanski e Dobričić. È una varietà d'uva tipica dei vigneti meridionali, diffusa in una piccola zona. La fecondazione di questo vitigno avviene in modo regolare, garantendo rese sicure, sebbene spesso la maturazione non avvenga in modo uniforme. Poiché appartiene al gruppo di vitigni a maturazione molto tardiva, richiede le posizioni più soleggiate, spesso di fronte al mare, in grado di fornire una grande quantità di luce grazie alla loro esposizione e inclinazione, permettendo di ottenere vini dal colore intenso e dal carattere forte. Questo vitigno possiede una grande resistenza ai fattori di stress biotico e abiotico.

La varietà di uve Maraština è diffusa in tutta la Dalmazia. Le sue bacche sono da piccole a medie, di colore giallo dorato con piccole macchie marroni, un basso contenuto di succo e buccia spessa; i grappoli presentano acini molto compatti tra loro e assomigliano a un corpo con le braccia, da cui il nome. Matura alla fine del terzo trimestre. Essendo molto sensibile all'oidio, prospera in zone calde, asciutte e ben ventilate. Nella zona della DOP «Ponikve» è possibile trovare anche, in misura minore, il vitigno Pošip bijeli, in grado di assicurare regolarmente rese elevate. I grappoli d'uva sono di medie dimensioni e presentano acini da spargoli a moderatamente compatti. Le bacche sono di forma ovale, molto dolci, con un aroma fruttato ben definito.

Interazione di fattori naturali e umani

L'impatto specifico dei fattori ambientali (rilievi, suolo e clima), che insieme concorrono a proteggere questa zona dai forti venti settentrionali e a favorire una buona ventilazione delle foglie delle piante, riducendo l'incidenza delle malattie e proteggendole dal gelo, contribuisce a garantire alle viti una buona alimentazione idrica senza bisogno di irrigazione. Ciò, unitamente all'impatto dei fattori umani (poiché l'uomo ha contribuito direttamente alla conformazione del terreno, al suo utilizzo sostenibile e alla riduzione dell'impatto dell'erosione mediante la costruzione di terrazzamenti) ha creato un legame inestricabile tra i caldi appezzamenti terrazzati e i vitigni tipici di questa zona, garantendo un ottimo grado di compatibilità per la produzione di vini dalle caratteristiche marcate e di alta qualità.

Interazioni tra fattori naturali e umani e le caratteristiche del prodotto

Le caratteristiche tipiche e la qualità dei vini della regione di Ponikve sono il risultato del clima mediterraneo favorevole e del tipo specifico di suoli a terra rossa e bruna. Il tempo termico totale di oltre 2 000 °C permette di far maturare uve con diversi periodi di maturazione, ma soprattutto a maturazione tardiva (periodi IV e V), come il vitigno Plavac mali. Le terrazze soleggiate delimitate da muretti a secco formano un particolare paesaggio viticolo e offrono condizioni eccezionali per la coltivazione di varietà autoctone, come i vitigni Plavac mali, Rukatac e Pošip. Grazie alla brezza costante è molto raro che l'aria umida sia trattenuta nei vigneti. Ciò permette di ridurre l'impatto delle malattie fungine e favorisce lo sviluppo sull'uva di una microflora specifica che contribuisce alla fermentazione alcolica. L'acidità totale delle uve, soprattutto quelle della varietà Plavac mali, è piuttosto bassa, diretta conseguenza del clima mediterraneo caldo e della composizione minerale del suolo. L'alto livello di potassio del terreno è un fattore particolarmente importante della bassa acidità totale delle uve. L'aroma particolare dei vini della regione di Ponikve, con note prevalenti di frutti di bosco e delicate note di erbe aromatiche nei vini rossi e leggere note fruttate nei vini bianchi, è direttamente collegato alla composizione minerale del suolo, in particolare all'elevato contenuto di calcio e magnesio. Il sapore corposo ed equilibrato dei vini della regione di Ponikve è legato all'alto livello di microelementi nel suolo, come ferro,

manganese o zinco, che svolgono un ruolo essenziale nella sintesi di numerosi composti biochimici nelle uve. Il buon equilibrio dei microelementi nel suolo rende i vini più corposi e permette loro di invecchiare per molti anni, garantendone la longevità. I vini della regione di Ponikve sono ricchi di estratto, presentano un tenore alcolico elevato e sono adatti all'invecchiamento in legno. Gli autunni caldi e secchi della regione creano condizioni favorevoli alla maturazione delle uve, che raggiungono un eccellente livello di maturità fenolica. L'uva può essere raccolta tardivamente e i vini possono essere prodotti da uve appassite.

Le uve utilizzate per la produzione di questo tipo di vino sono ottenute mediante appassimento naturale al sole, sulle viti oppure raccogliendole e disponendole su muretti a secco o mucchi di pietre, in granai, su graticci di canne o in casse di legno, a temperatura ambiente.

La parte più importante del processo di produzione di vini da uve appassite è garantire che le uve siano adeguatamente appassite con metodi naturali, il che è reso possibile dalle favorevoli condizioni climatiche, con autunni caldi e secchi e venti favorevoli, come la bora. Una prima selezione viene fatta nel vigneto, dove è importante scegliere le sezioni o i grappoli più adatti all'appassimento. Le buone posizioni dei vigneti, il suolo adatto, il clima favorevole, la corretta cura del vigneto e la selezione dei grappoli adatti per l'appassimento garantiscono il buon esito dell'appassimento naturale delle uve. I vini prodotti da queste uve sono caratterizzati da aromi di frutta secca e scura e da un buon equilibrio tra alcool, estratto, acidità e residuo zuccherino.

9. Ulteriori condizioni essenziali

—

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/zastita_oznaka_izvrsnosti_vina/Specifikacija-proizvoda-Ponikve.pdf

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT